34

Ordinanza municipale sul servizio Taxi

Città di Bellinzona

A. NORME INTRODUTTIVE

Art. 1

Basi legali

Le basi legali della presente ordinanza sono l'art. 107 cpv. 2 lett. c, d, e, nonché l'art. 192 LOC, l'art. 5 cpv. 1 cifra 3 LACS e il Regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito.

Art. 2

Servizio taxi

È autorizzato sul territorio giurisdizionale del Comune di Bellinzona un servizio professionale di trasporto passeggeri con automobili a tassametro (detto in seguito taxi).
La presente ordinanza ne disciplina lo svolgimento.

Art. 3

Definizione

È considerato quale taxi, ai sensi della presente ordinanza, ogni autoveicolo leggero di nove posti al massimo messo, con autista, a disposizione del pubblico per il trasporto di persone e cose contro remunerazione e non assoggettato alle disposizioni federali e cantonali in materia di trasporto pubblico.
Detto servizio soggiace ai disposti dell'Ordinanza federale sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti (OLR2).

B. AUTORIZZAZIONI

I. PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI

Art. 4

Obbligo dell'autorizzazione

L'esercizio del servizio taxi nel territorio del Comune è subordinato ad autorizzazione rilasciata dal Municipio.

Art. 5

Tipi di autorizzazione

Sono rilasciati due tipi di autorizzazione:

a) L'autorizzazione di tipo A (dopo pubblico concorso, cfr. art. 6), che conferisce il diritto al beneficiario di sostare durante l'esercizio del servizio taxi sulle aree pubbliche appositamente designate a tale scopo nel territorio del Comune.

b) L'autorizzazione di tipo B (previa richiesta scritta), che non conferisce il diritto di sostare su area pubblica con la sola eccezione dei posteggi di durata illimitata e gratuiti.

Art. 6

Attribuzione

1. Le autorizzazioni sono nominali e non sono trasferibili né cedibili a terzi in alcuna forma.
2. Le autorizzazioni di tipo A danno diritto di sostare negli stalli pubblici. Vengono rilasciate sulla base di un pubblico concorso ed in numero limitato, fissato dal Municipio in funzione del numero di stalli presenti e in ogni caso in numero non superiore a tre per stallo.
3. A ciascuna persona fisica potrà essere attribuita 1 (una) autorizzazione di tipo A, a ogni persona giuridica un massimo di 10 (dieci) ad esclusivo uso dei propri autisti dipendenti; le persone giuridiche, al momento della partecipazione alla gara, dovranno indicare il numero totale per le quali concorrono.
4. Per le autorizzazioni di tipo A viene data preferenza a chi per il servizio fa uso di veicoli elettrici, ibridi, a gas naturale/biogas o, comunque sia, ad alta efficienza energetica (categoria A) e bassa emissione di CO2. L'autorizzazione sarà condizionata in tal senso (cfr. art. 9 cifra 2).

Requisiti

Art. 7

a) Persone fisiche

1. L'ottenimento di un'autorizzazione di qualsiasi tipo, se richiesta da persone fisiche, è subordinato alle seguenti minime condizioni:

   a) esercizio dei diritti civili;
   b) buona reputazione (produzione estratti aggiornati del casellario giudiziario e del registro federale delle misure amministrative);
   c) domicilio in Svizzera (art. 23 CC);
   d) se stranieri, possesso dei necessari permessi di lavoro.

2. Ogni cambiamento concernente i succitati punti deve essere immediatamente comunicato per iscritto al Municipio dalle persone interessate.

Art. 8

b) Persone giuridiche

1. L'ottenimento di un'autorizzazione di qualsiasi tipo, se richiesta da persone giuridica, è subordinato alle seguenti minime condizioni:

   a) solvibilità;
   b) sede in Svizzera;
   c) avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte.

2. Ogni cambiamento concernente i succitati punti deve essere immediatamente comunicato per iscritto al Municipio dalle persone interessate.

Art. 9

Durata

1. Le autorizzazioni di tipo A vengono rilasciate per un periodo di quattro anni e, indipendentemente dalla data di inizio, prendono termine il 31 dicembre del quarto anno. Alla scadenza del quarto anno, l'autorizzazione viene rimessa a concorso.
   Quelle di tipo B prendono termine alla fine di ogni anno civile ma si rinnovano tacitamente fino al termine dell'anno successivo e così di seguito se non vengono disdette dal Municipio con un preavviso di tre mesi prima della scadenza.
2. L'autorizzazione di qualsiasi tipo decade pure, risp. può essere revocata dal Municipio, quando:
   - non si verificano più le condizioni o non si riscontrano più i titoli preferenziali (per es. in caso di sostituzione di un veicolo ibrido con un veicolo convenzionale) che ne hanno determinato il rilascio;
   - allorquando la beneficiaria vi rinuncia (per quelle di tipo A è necessario un preavviso di tre mesi);
   - in caso di mancato pagamento delle tasse di cui agli art. 36 e, per quelle di tipo A, art. 37;
   - in caso di destinazione non conforme delle autorizzazioni medesime (in specie in caso di loro trasferimento o cessione, cfr. art. 6 cifra 1);
   - in presenza di ogni altra grave violazione o di ripetute violazioni dei disposti della presente ordinanza.

II. PER L'AUTISTA DI TAXI

Art. 10

Obbligo dell'autorizzazione ed esposizione

1. La guida di un taxi sul territorio del Comune è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Municipio, previa richiesta scritta.
2. Durante il servizio, l'autorizzazione per l'autista di taxi deve essere esposta all'interno del veicolo, in luogo ben visibile in ogni momento dagli utenti.

Art. 11

Attribuzione

Le autorizzazioni sono personali e non trasferibili né cedibili a terzi in alcuna forma.

Art. 12

Requisiti

1. La persona fisica che intende condurre professionalmente un taxi quale titolare di un'autorizzazione di tipo A o B o quale dipendente di una beneficiaria di un'autorizzazione di tipo A o B deve possedere i seguenti requisiti:

   a) esercizio dei diritti civili;
   b) attitudine all'esercizio della professione;
   c) buona reputazione (produzione estratti aggiornati del casellario giudiziario e del registro federale delle misure amministrative);
   d) licenza di condurre di categoria B, estesa al trasporto professionale di persone (TPP);
   e) domicilio in Svizzera (art. 23 CC);
   f) conoscenza della lingua italiana e di un'altra lingua nazionale o dell'inglese, limitatamente alle esigenze professionali; buone conoscenze toponomastiche nonché della presente ordinanza;
   g) se stranieri, possesso dei necessari permessi di lavoro.

2. Ogni cambiamento concernente i succitati punti deve essere immediatamente comunicato per iscritto al Municipio dalla persona interessata.

Art. 13

Durata

1. Le autorizzazioni hanno di principio una durata indeterminata.

2. L'autorizzazione decade, risp. può essere revocata dal Municipio, quando:

   - non si verificano più le condizioni che ne hanno determinato il rilascio;
   - allorquando la beneficiaria vi rinuncia;
   - in caso di mancato pagamento della tassa di cui all'art. 36;
   - in presenza di una grave violazione o di ripetute violazioni dei disposti della presente ordinanza.

III. SERVIZI TAXI E LORO AUTISTI CON L'ATTIVITÀ IN UN ALTRO LUOGO

Art. 14

Diritti

1. I servizi taxi e i loro autisti che esercitano legalmente l'attività presso il loro luogo di provenienza in Svizzera, hanno il diritto, in possesso di un'autorizzazione del luogo di provenienza, conformemente a quest'ultima e senza un'ulteriore autorizzazione, di:

   a) trasportare clienti a Bellinzona e prendere a bordo su richiesta (presa a carico spontanea) un nuovo cliente sulla via del rientro per condurlo a destinazione al di fuori di Bellinzona;
   b) prelevare su comanda o su mandato clienti a Bellinzona e di condurli al luogo di loro scelta.

2. Per tutto il resto necessitano indistintamente delle autorizzazioni di cui sopra (art. 4 segg.).

C. AUTOVETTURE ADIBITE AL SERVIZIO TAXI

Art. 15

Autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono permettere un viaggio sicuro e sempre trovarsi in buono stato, sia esternamente che internamente. Esse devono avere almeno quattro porte.
2. Tutti i taxi devono essere perlomeno di colore chiaro; quelli facenti capo ad autorizzazioni di tipo A devono essere di colore bianco.
3. La pubblicità sull'esterno dei veicoli è ammessa nei limiti dell'art. 70 e quindi 69 cpv. 1 dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). All'interno del veicolo la pubblicità è pure ammessa purché effettuata in forma discreta.

Art. 16

Odocronografo

I taxi devono essere equipaggiati con un odocronografo giusta l'art. 100 OETV.

Art. 17

Tassametro

1. I taxi devono essere provvisti di un tassametro.
2. Il tassametro deve avere i seguenti requisiti:
   a) possibilità di inserimento automatico per la presa a carico;
   b) quattro posizioni per l'inserimento delle tariffe;
   c) funzionamento automatico per la posizione d'attesa;
   d) inserimento manuale del supplemento per i bagagli.
3. Il tassametro deve essere sistemato in modo ben visibile per l'utente di giorno come di notte.
4. Il tassametro deve essere montato e piombato da un'officina autorizzata a tale scopo dal Municipio.

Art. 18

Insegne

1. I veicoli devono essere equipaggiati con un contrassegno luminoso (in seguito "insegna") non abbagliante, conformemente all'art. 110 cpv. 2 lett. b OETV, di colore giallo (punto 115 allegato 10 OETV) con l'indicazione 'TAXI', il numero distintivo e lo stemma della Città.
2. Le insegne sono fornite dalla Polizia comunale al momento del rilascio dell'autorizzazione per il servizio taxi dietro versamento di un deposito equivalente al prezzo di costo.
   Esse devono essere tempestivamente riconsegnate al momento della cessazione dell'attività; il deposito verrà quindi restituito (senza interessi). In caso di danneggiamento o di usura straordinaria devono essere sostituite a spese del beneficiario dell'autorizzazione.
   La Polizia comunale si riserva di trattenere dal deposito un importo corrispondente alla cattiva manutenzione dell'oggetto.
3. L'insegna deve essere accesa quando il veicolo è a disposizione degli utenti, spenta nel caso contrario e tolta del tutto se il veicolo è fuori servizio.

Art. 19

Controllo

1. La Polizia comunale può procedere in ogni momento al controllo dei veicoli.
2. Il controllo verterà in particolare sui seguenti punti:
   a) la sicurezza ed il decoro del veicolo;
   b) i mezzi di verifica dettati dagli art. 14 e segg. OLR2;
   c) il posizionamento e il funzionamento del tassametro, con prova su percorso di tre chilometri;
   d) il funzionamento dell'insegna
   e) l'esposizione dell'autorizzazione per l'autista di taxi (cfr. art. 10 cifra 2);
   f) l'esposizione delle tariffe (cfr. art. 31);
   g) il libretto delle ricevute (cfr. art. 34).
3. In caso di violazioni gravi ai taxi sarà immediatamente vietato di circolare.

D. CONDUCENTI

Art. 20

Tenuta e comportamento

1. I conducenti devono vestirsi correttamente ed essere cortesi ed educati con i clienti, con i colleghi e con gli altri utenti della strada.
2. Essi devono uscire dal veicolo per aprire le portiere ai clienti nonché caricare e scaricare i loro bagagli; durante il servizio nel veicolo è loro vietato fumare, farsi accompagnare da terze persone o animali e in generale offrire della merce in vendita ai clienti.
   Nel veicolo deve sempre regnare ordine e pulizia; giornalmente va verificata la presenza al suo interno di oggetti smarriti, i quali sono da consegnare immediatamente allo sportello della Polizia comunale.
3. Ai conducenti è pure vietato offrire i propri servizi, a voce o con altri segni, anche tramite intermediari, o circolando a una velocità inadeguata rispettivamente ripetutamente senza una meta precisa al fine di procacciarsi dei clienti.

Art. 21

Obbligo di prestare servizio

1. I conducenti non possono rifiutarsi di prestare (immediato) servizio a chiunque ne faccia richiesta, indipendentemente dal tempo necessario per il viaggio e dalla relativa distanza da coprire, salvo per motivi oggettivamente fondati.
   Essi devono inoltre conformarsi alle richieste degli agenti di polizia in servizio.
2. Salvo indicazione contraria del cliente essi devono sempre percorrere il tragitto più breve per arrivare a destinazione.

Art. 22

Durata del lavoro

I conducenti di taxi devono conformarsi alle disposizioni contenute nella OLR2.

E. AREA PUBBLICA - UTILIZZAZIONE

Art. 23

Sosta su area pubblica

1. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo A possono sostare su area pubblica, utilizzando gli stalli appositamente designati e demarcati a tale scopo.
2. I beneficiari di un'autorizzazione di tipo B non possono sostare su area pubblica se non nei limiti fissati dall'art. 5 lett. b.

Art. 24

Eccezioni

1. Non sono considerate soste su area pubblica, al di fuori degli stalli di cui all'art. 28:
   a) stazionare allorché il conducente attende un cliente determinato che ha comandato una corsa o attende un cliente che ha temporaneamente lasciato il veicolo;
   b) caricare un cliente all'istante in cui ne scende un altro;
   c) fermarsi allorché un cliente chiede di farsi trasportare, riservato l'art. 20 cifra 3.
2. Tutte le operazioni elencate alla cifra 1 devono sempre essere compiute senza intralciare in alcun modo la circolazione dei veicoli e dei pedoni e rispettando la segnaletica stradale.

Art. 25

Veicoli fuori servizio

I veicoli fuori servizio sono considerati veicoli privati e non possono sostare negli stalli di cui all'art. 28.

Art. 26

Allineamento (solo taxi con aut. A)

1. I conducenti sono tenuti ad allinearsi nella direzione fissata e nell'ordine di arrivo negli stalli appositamente designati allo scopo della sosta su area pubblica.
2. I conducenti devono rimanere in prossimità del veicolo e tenere un comportamento decoroso.
3. In caso di richiesta di una prestazione, questa deve essere effettuata dal primo in fila e così di seguito.
4. Se il cliente domanda un altro taxi il conducente dell'autovettura richiesta deve comunicarlo al conducente primo in fila alla presenza del cliente.

Art. 27

Lavori

Il lavaggio e i lavori di riparazione dei veicoli, ad eccezione di piccoli lavori di manutenzione, sono vietati su area pubblica.

F. STALLI E TURNI DI SERVIZIO

Art. 28

Stalli

1. La posizione e il numero degli stalli da adibire alla sosta dei taxi (autorizzazione di tipo A) su area pubblica sono definiti dal Municipio.
2. L'elenco giusta la cifra 1 può essere modificato in ogni momento dal Municipio (se modifica duratura) o dalla Polizia comunale (se modifica provvisoria) a dipendenza segnatamente di lavori, apertura di cantieri, modifiche dei flussi della circolazione, apertura o chiusura di strade, manifestazioni o altro.

Art. 29

Presenza minima

1. Le persone giuridiche al beneficio di un'autorizzazione di tipo A devono garantire il servizio con almeno un loro veicolo sull'arco delle 24 ore (dalle ore 22.00 alle 06.00 in particolare presso gli stalli della stazione FSS) nonché 365 giorni all'anno.
2. La presenza di veicoli dei beneficiari di un'autorizzazione di tipo A deve inoltre sempre essere adeguata alle esigenze, segnatamente in occasione di eventi importanti.

G. TARIFFE

Art. 30

Tipi e massime

1. La retribuzione per le corse può essere composta unicamente dai seguenti tipi di tariffe, che non mutano a dipendenza del numero di passeggeri e/o di bagagli:

   a) tariffa di base (o iniziale);
   b) tariffa per km percorso [1 (andata e ritorno), 2 (solo andata), 3 (notte e festivi / solo andata), 4 (notte e festivi / andata e ritorno)];
   c) tariffa minima;
   d) tariffa di attesa;
   e) supplemento bagagli (per bagaglio a mano eccedente i 10 kg / sci e carrozzelle / cani / cicli / supplemento massimo).

   Ogni altra voce non è ammessa.
2. Per corse eseguite nottetempo s'intende quelle svolte tra le 22.00 e le 06.00, mentre i giorni festivi sono quelli ufficialmente designati dalla legislazione cantonale.
3. Il Municipio può fissare le tariffe massime, dopo aver sentito il parere degli interessati o dei loro rappresentanti.
4. Le mance sono facoltative, a discrezione dell'utente. È vietato chiederne o addirittura pretenderne il versamento da parte del cliente.

Art. 31

Esposizione

Le tariffe applicate devono essere esposte all'interno del veicolo, in luogo ben visibile in ogni momento dagli utenti.
Sono pure applicabili le disposizioni federali sull'esposizione dei prezzi.

Art. 32

Inserimento e disinserimento del tassametro

1. I conducenti non possono di principio effettuare delle corse di servizio senza aver dapprima inserito il tassametro.
2. Il tassametro deve essere avviato, una volta ottenuto l'incarico dal cliente, soltanto al momento della partenza effettiva.
3. All'arrivo il tassametro deve essere immediatamente arrestato e l'importo risultante può essere cancellato soltanto dopo l'avvenuto pagamento. L'importo dovuto deve già da subito essere indicato omnicomprensivo (anche di eventuali tasse e/o imposte) e deve sempre essere ben visibile in ogni circostanza.
4. In caso di difetti o guasti al tassametro il viaggio, spiegandone i motivi, deve essere interrotto. Esso può essere proseguito esclusivamente con l'accordo del cliente. Fino all'eliminazione del guasto il veicolo non può essere posto in servizio.

Art. 33

Corse a prezzo concordato

Le corse a prezzo concordato sono autorizzate solo se il prezzo stabilito è uguale o inferiore a quello risultante dall'inserimento del tassametro. Questo deve essere comunque inserito, su richiesta del cliente, per il confronto del prezzo.

Art. 34

Pagamento e ricevuta

1. Il pagamento della corsa deve poter avvenire tramite contanti o per mezzo di carte di debito/credito.
2. Su richiesta dell'utente, il conducente è tenuto a rilasciare una ricevuta, che deve contenere:
   a) l'importo pagato;
   b) il luogo, la data e l'ora;
   c) il numero distintivo;
   d) nome, cognome e la firma del tassista.

Art. 35

Trasporti multipli

Trasporti di più clienti senza relazione fra loro sono consentiti solo con l'accordo del primo di essi; il relativo prezzo deve essere concordato prima dell'inizio della corsa per ogni singolo cliente, ma la somma non deve superare il prezzo risultante dall'inserimento del tassametro.
L'art. 33 è applicabile per analogia.

H. TASSE

Art. 36

Tasse di cancelleria

Le autorizzazioni sono rilasciate dietro pagamento di una tassa di cancelleria, stabilita come segue:

a)	per l'esercizio del servizio taxi di tipo A	CHF	200.-
b)	per l'esercizio del servizio taxi di tipo B	CHF	100.-
c)	per l'autista di taxi	CHF	150.-

Art. 37

Occupazione dell'area pubblica

1. Il diritto di occupare l'area pubblica, connesso con un'autorizzazione per l'esercizio del servizio taxi di tipo A, è soggetto al pagamento di una tassa annuale (art. 43 lett. e Regolamento comunale sull'occupazione di area pubblica e della proprietà privata aperta al pubblico transito) pari a CHF 1'000.-, da versare in due rate semestrali anticipate.
2. Nel caso di inizio o fine attività durante l'anno civile, la tassa sarà stabilita pro rata temporis.

I. SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38

Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme della presente ordinanza sono punite dal Municipio con le seguenti sanzioni:

   a) la multa ai sensi degli art. 145 e seguenti LOC, fino a CHF 5'000.-;
   b) la sospensione dell'autorizzazione a tempo determinato;
   c) la revoca dell'autorizzazione.

2. La multa può essere cumulata con le altre sanzioni.
3. Le sanzioni non possono essere comminate senza il preventivo svolgimento di un'inchiesta amministrativa.
4. Restano riservate le procedure amministrative e penali in applicazione della pertinente legislazione federale e cantonale, in particolare quella sul lavoro e sulla circolazione stradale.

Art. 39

Norme transitorie

1. Il titolo preferenziale di cui all'art. 6 cifra 4 per l'attribuzione delle autorizzazioni di tipo A non è valido in occasione della prima attribuzione dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza.
2. Il colore bianco delle autovetture facenti capo ad autorizzazioni di tipo A (art. 15 cifra 2) dovrà essere implementato entro il 31 dicembre del quarto anno dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 40

Delega

La gestione delle procedure, segnatamente quelle legate alle autorizzazioni (tasse incluse), contemplate nella presente ordinanza, fatta eccezione per quelle riguardanti i concorsi pubblici, è delegata al Comandante della Polizia comunale, fermo restando che contro le sue decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio.

Art. 41

Norma abrogativa

La presente ordinanza abroga l'Ordinanza municipale sul servizio taxi del 19 settembre 1988 nonché ogni altra eventuale disposizione municipale incompatibile o contraria.

Art. 42

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

*** * ***

Adottata con risoluzione municipale no. 4954 del 20 maggio 2015 e pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC durante il periodo dal 18 giugno 2015 al 18 agosto 2015

Confermata con decisione definitiva dell'11 aprile 2016 del Consiglio di Stato